AUMENTA LA CONTRIBUZIONE AZIENDALE AL FONDO PENSIONE

Solo per coloro che percepiscono il 3% calcolato sull'imponibile INPS la scelta sarà opzionale entro il 31 maggio 2016.

Per effetto di quanto previsto all'art. 3 dell'accordo siglato il 20 giugno 2015 tra OO.SS. aziendali e Carispezia, "il contributo minimo aziendale destinato alla posizione individuale calcolato sulla base dell'imponibile TFR sarà elevato rispettivamente al 3,25% con decorrenza 01/07/2016 e al 3,50% con decorrenza 01/01/2017".

A breve quindi si avvierà il processo grazie al quale ai lavoratori di Carispezia, anche sull'importante questione della pensione complementare, sarà finalmente applicato il trattamento di cui godono gli altri colleghi del Gruppo Cariparma.

La manovra massiva riguarderà esclusivamente i colleghi che beneficiano del contributo aziendale al fondo pensione (indipendentemente dal fondo scelto) pari al 3% del proprio imponibile TFR e coloro che, avendo rinunciato alla liquidazione del premio del 25° ai sensi dell'art. 10.4 dell'accordo di Gruppo del 2 giugno 2012, hanno oggi una contribuzione del 3,3% dell'imponibile TFR (che passerà al 3,55% con decorrenza 01/07/2016 e al 3,80% con decorrenza 01/01/2017).

Nulla varierà invece per coloro che beneficiano di contribuzioni più alte come i colleghi provenienti da altre banche (ex IBI, ex ComIT, ex CaRiPLo, ex BAV...) o come i giovani assunti col c.d. "salario di ingresso" che, grazie all'art. 46 comma 3 del CCNL 2015, beneficiano di una contribuzione datoriale del 4%.



Quei colleghi che invece percepiscono il 3%, calcolato però sulla base dell'imponibile INPS, potranno optare entro il 31 maggio p.v. per la contribuzione maggiorata ma che dal 01/07/2016 sarà calcolata sulla base dell'imponibile TFR. Se non verrà effettuata alcuna scelta il trattamento loro applicato resterà quello attuale.

Costoro sono quei colleghi che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo aziendale per la previdenza complementare del 5 dicembre 1997, risultavano già iscritti ad un fondo alla data del 28/04/1993.

È comunque opportuno che ognuno verifichi sul proprio cedolino quale sia l'imponibile preso a riferimento per calcolare il contributo aziendale alla previdenza complementare.

Per dare un ausilio a quei colleghi che, entro il prossimo mese, potranno esercitare la scelta, riteniamo opportuno approfondire quello che alla fine è il nodo della questione, cioè la differenza tra l'imponibile INPS e quello TFR...

CARISPEZIA CRÉDIT AGRICOLE





L'imponibile INPS (utile al calcolo delle trattenute previdenziali) è composto da quasi tutte le voci delle competenze fatte salve alcune esclusioni quali le diarie forfettarie esenti, le borse di studio per i figli studenti, gli assegni familiari, i permessi per donazione sangue.

L'imponibile TFR (utile per il calcolo dell'importo che mensilmente l'azienda deve accantonare o versare su fondo pensione come trattamento di fine rapporto) è stato invece oggetto di revisione da parte degli ultimi due CCNL (2012 e 2015, quest'ultimo *fresco fresco* di stesura definitiva) dai quali dipende il calcolo basato esclusivamente, almeno sino al 31/12/2018, sulla somma delle seguenti voci tabellari:

- stipendio;
- scatti di anzianità;
- ex ristrutturazione tabellare.

Difficile ipotizzare cosa accadrà dopo tale data... **teoricamente** dal 01/01/2019 l'imponibile TFR riprenderà ad essere calcolato sulla base di tutte quegli emolumenti che sulla busta paga hanno carattere continuativo (anche se con corresponsione periodica) e non eccezionale (rimborsi spese, missioni...). Solo teoricamente però, temiamo...

E' quindi chiaro che i colleghi che decidessero di farsi elevare il contributo aziendale dal 3% al 3,5% lo potranno fare solo optando contestualmente per un imponibile di riferimento quasi certamente più basso. Cosa conviene fare, quindi?

Ogni caso ovviamente è a se ed è bene che ogni collega, cedolino e calcolatrice alla mano, verifichi la convenienza di una scelta rispetto all'altra (tenendo conto anche della tredicesima e di altre entrate – però non certe e di importo variabile – quali VAP e premio incentivante) e che potrebbe essere particolarmente rilevante soprattutto per coloro che hanno ancora di fronte un certo numero di anni di lavoro.

Per fare **una comparazione su base mensile** è sufficiente prendere una busta paga e confrontare il 3% dell'imponibile INPS (voce Q20) col 3,5% dell'imponibile TFR (voce W40).

Se si volesse fare un confronto su base annuale, intanto bisogna recuperare i due imponibili:

- quello previdenziale lo si può trovare nella Certificazione Unica o nel cedolino di Dicembre dove vengono indicati i progressivi dei vari imponibili, tra cui quello INPS;
- per quello TFR è sufficiente sommare le prime tre voci della busta paga (stipendio, scatti anzianità, rist. tabellare) e moltiplicarle per 13;

e infine confrontare il 3% del primo col 3,5% del secondo.

Rimanendo ovviamente a disposizione ai consueti contatti per ogni necessità, consigliamo a tutti quelli che sono chiamati in causa di cominciare a "farsi due conti", al fine di non trovarsi impreparati di fronte alla scelta che comunque sarà possibile esercitare entro il 31/05/2016 secondo le modalità che saranno diffuse per tempo dalla Banca.

CARISPEZIA CRÉDIT AGRICOLE



